SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 84, 203, 309 e 408-A)

Testo degli articoli approvati, in sede redigente, dalla II^a Commissione permanente

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) *

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati (n. 84)

d'iniziativa dei senatori ZICCARDI, DI MARINO, GALANTE GARRONE, COLOMBI, FERMARIELLO, VALENZA, AYASSOT, BACICCHI, CAZZATO, GAROLI, TEDESCO TATÒ Giglia, GIOVANNETTI, LUCCHI Giovanna, MODICA e URBANI

Provvedimenti a favore dei giovani inoccupati (n. 203)

d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, CIPELLINI, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO, ALBERTINI, CAMPOPIANO, CARNESELLA, CATELLANI, DALLE MURA, DE MATTEIS, DI NICOLA, FABBRI Fabio, LABOR, LEPRE, LUZZATO CARPI, MARAVALLE, MINNOCCI, PITTELLA, POLLI, RUFINO, TALAMONA, VIGLIANESI, VIGNOLA, VIVIANI e ZITO

*** Autorizzata, il 26 aprile 1977, a riferire oralmente all'Assemblea.**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati (n. 309)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

Disciplina del rapporto di lavoro e formazione (n. 408)

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, DI MARINO, TEDESCO TATÒ Giglia, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, GAROLI, URBANI, LUCCHI Giovanna, BERNARDINI, AYASSOT, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, COLOMBI, GUTTUSO, CAZZATO, MASCAGNI, GIOVANNETTI, SALVUCCI, ZICCARDI e VILLI

Comunicati alla Presidenza il 28 aprile 1977

PARERI DELA 1ª COM MISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

I — Sui disegni di legge nn. 84, 203 e 309

2 febbraio 1977

La Commissione, esaminati i disegni di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MANCINO

II — Sul testo unificato proposto dalla Sottocommissione della 11ª Commissione permanente

27 aprile 1977

L'articolato proposto — dall'articolo 29 all'articolo 33 — solleva questioni di legittimità costituzionale e questioni attinenti all'organizzazione della pubblica amministrazione:

1) per l'incidenza sulle modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione;

2) per l'incidenza sull'assetto e sulle stesse finalità della scuola superiore della pubblica amministrazione;

3) per la diseguaglianza di trattamento econmico rispetto alle attività indicate nell'articolo 26;

4) per l'incidenza sulle competenze regionali in materia di formazione professionale.

La Sottocommissione pareri della 1ª Commissione permanente esprime pertanto parere contrario ed invita la 11ª Commissione a rielaborare il testo nei seguenti termini:

1) sopprimere l'articolo 29 ed indicare all'articolo 30 il collegamento con la funzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione nella determinazione del fabbisogno;

2) all'articolo 30 indicare con precisione che gli enti o gli istituti scolastici e culturali cui possono essere affidati i corsi debbono essere esclusivamente pubblici;

3) all'articolo 31 sopprimere il riferimento al reclutamento e precisare nel testo stesso del provvedimento chiari criteri di selezione per l'ammissione ai corsi;

4) sempre all'articolo 31 sopprimere il riferimento alle carriere esecutive ed ausiliarie;

5) all'articolo 33 stabilire un'equità di trattamento in rapporto ai casi previsti nell'articolo 26.

MANCINO

PARERI DELA 5ª COM MISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

I — Sui disegni di legge nn. 84, 203, 309 e 408

29 marzo 1977

In linea preliminare si sottolinea che la 5ª Commissione, alla luce delle rilevanti implicazioni di politica economica contenute nelle misure all'esame, intende attribuire un carattere interlocutorio al presente parere, riservandosi di esprimersi in via definitiva sul testo unificato in corso di redazione da parte dell'apposita Sottocommissione costituita presso la Commissione di merito.

Sotto il profilo della copertura si fa comunque fin da ora rilevare che per il 1977 trova piena e corretta rispondenza in bilancio una spesa di 90 miliardi, secondo quanto previsto nel disegno di legge n. 309. Pertanto la 5ª Commissione dichiara di non opporsi all'ulteriore seguito di tutti e quattro i provvedimenti, a condizione che l'onere a carico del bilancio dello Stato, nonchè la corrispettiva modalità di copertura vengano ricondotti nei limiti del disposto del disegno di legge n. 309.

Sotto un profilo più generale nel corso dell'esame sono stati sottolineati i seguenti punti:

a) le misure in esame sembrano rispondere, in linea di massima, alla logica di un intervento urgente e straordinario a fronte della grave situazione di tensione e di emarginazione dal lavoro, che caratterizza larghi strati del mondo giovanile; occorre però accentuare un raccordo più efficiente tra esigenze di intervento in via di emergenza e possibilità, in tempi medi, di dare nuovo impulso al processo di sviluppo, allargando la base produttiva. Da questo punto di vista occorre scartare soluzioni a carattere soltanto assistenziale e tali, comunque, da dare spazio a pericolosi fenomeni clientelari.

Appare inoltre corretto un orientamento inteso ad utilizzare la forza lavoro giovanile soprattutto in agricoltura ed in attività del settore terziario purchè siano particolarmente significative sotto il profilo sociale;

b) la 5ª Commissione esprime pieno consenso in ordine alla creazione di nuovi strumenti contrattuali capaci di rendere più efficiente e flessibile il rapporto tra il momento della formazione professionale dei giovani e la realizzazione di effettivi sbocchi occupazionali: tali nuovi strumenti dovrebbero servire a rompere la rigidità che caratterizza attualmente la situazione del lavoro, venendo incontro specialmente a obiettive esigenze delle imprese, soprattutto di dimensioni medie e piccole.

Da questo punto di vista anche il pensionamento anticipato nelle industrie o nel settore pubblico merita di essere considerato, però senza miracolistiche attese;

c) infine, in un ordine di considerazioni più generali, la Commissione evidenzia i caratteri strutturali del problema dell'occupazione giovanile, la cui soluzione di fondo deve evidentemente essere ricercata nella eliminazione di una serie di strozzature che caratterizzano l'attuale fase della nostra economia: nei tempi medi e lunghi, si tratta di mirare al risanamento dei conti economici delle aziende, pubbliche e private, nel quadro di chiare scelte programmatiche e di conseguenti investimenti produttivi.

CIFARELLI

II — Sul testo proposto dalla Sottocommissione della 11ª Commissione permanente

21 aprile 1977

In linea preliminare, la Commissione esprime apprezzamento per l'impostazione che al problema dell'occupazione giovanile viene data nel nuovo testo messo a punto dall'apposita Sottocommissione, con l'abbandono di linee di intervento a carattere spiccatamente assistenziale. Da questo punto di vista si può sottolineare che in molti settori gli ostacoli alla assunzione di forza-lavoro giovanile limitano le stesse possibilità di sviluppo della base produttiva: pertanto, tra le misure in esame e le iniziative volte ad aumentare il tasso di accumulazione si stabilirà una interazione positiva a condizione che si eviti di offrire al problema dei giovani una soluzione in chiave assistenziale. La collaborazione che viene a delinearsi tra amministrazione pubblica ed imprese al fine di assicurare una efficace riqualificazione dei giovani, unitamente alle facilitazioni previste per le imprese che si assumono i rischi della qualificazione e dell'assunzione dei giovani per un tempo indeterminato, possono rimuovere alcune delle cause dell'insufficiente impiego di manodopera giovanile. Occorre però avere ben chiari i pericoli di effetti perversi che l'applicazione delle norme in esame potrà produrre; infatti, se grazie all'interesse delle imprese e alla validità delle politiche economiche si potranno creare posti di lavoro in numero adeguato per i giovani che beneficieranno della legge, questa avrà senz'altro avuto l'effetto di facilitare il passaggio da una situazione caratterizzata dalla chiusura del sistema produttivo ai giovani ad una situazione di sviluppo più equilibrato del sistema. Se però questo non avverrà, con la legge avremo messo in moto un pericoloso detonatore di tensioni e disordini sociali essendo ben difficile poter dire ad una massa di giovani, dopo un anno di applicazione del provvedimento, che cesserà il pagamento dello stipendio. Occorre quindi che la legge si preoccupi di creare condizioni opportune nelle quali sia prevedibile che le imprese accettino i benefici offerti. Da questo punto di vista, sembra opportuno distinguere tra la funzione di individuazione delle prospettive di impiego e di riqualificazione, che deve essere attribuita ad una commissione regionale (quale quella prevista dall'articolo 3, versione *a*), e la funzione di collocamento che è bene sia mantenuta ad un ufficio — come quello regionale del lavoro e della massima occupazione — che procede sulla base di criteri tecnici uniformi per l'intero territorio nazionale. Proprio perchè i criteri da applicare abbiano la massima obiettività, sembra opportuno rivedere il primo comma dell'articolo 6 che consente decisioni largamente discrezionali per quanto riguarda la formazione della graduatoria degli aspiranti. Da questo punto di vista, per eliminare in radice preoccupazioni relative ad una gestione clientelare nella erogazione delle facilitazioni, sembra opportuno evitare in ogni caso la creazione di commissioni comunali, accanto alla commissione regionale, così come proposto dall'articolo 4.

Sembra inoltre opportuno che nell'articolo 2 venga precisato che il programma annuale regionale delle attività di formazione deve essere concepito in sintonia con gli indirizzi della politica industriale a livello nazionale.

Inoltre occorre offrire all'imprenditore una certa libertà di scelta, il chè in verità, è in qualche misura assicurato dall'articolo 8: sarebbe comunque più opportuno che la graduatoria fosse articolata per classi e che le singole imprese potessero scegliere liberamente all'interno della singola classe, fermo restando il principio che non si può passare da una classe all'altra se non si sono assorbiti ad opera di imprese o di pubbliche amministrazioni tutti i lavoratori della classe precedente.

Troppo drastica appare poi la norma del secondo comma dell'articolo 18: basterebbe stabilire che ogni variazione del personale nel periodo in cui l'impresa gode dei benefici previsti debba essere concordata con la Commissione regionale.

Va inoltre rilevato che appare eccessivamente ampio l'assenteismo consentito all'ar-

ticolo 15 che potrebbe corrispondere ad un quarto del periodo di attività di riqualificazione.

Sembra poi opportuno prevedere anche la possibilità per i comuni di creare cooperative di lavoratori autonomi per lo svolgimento di servizi (quali quello idraulico) che oggi difettano, conferendo a tali organismi cooperativi i mezzi per il loro funzionamento con mutui ad interesse molto basso e con rimborsi ritardati e prolungati nel tempo.

In linea generale, la Commissione esprime poi qualche perplessità su tutto il gruppo di disposizioni concernenti l'assunzione in ruolo presso amministrazioni statali o altri enti pubblici nazionali. Le disposizioni in questione sembrano infatti ipotizzare un'abnorme espansione nell'assetto complessivo dell'impiego pubblico, proprio nel momento in cui viene da più parti invocata una riqualificazione e un contenimento della spesa corrente.

La Commissione inoltre, pone in evidenza la necessità che al CIPE venga attribuito non soltanto il potere di ripartire i fondi disponibili tra le amministrazioni dello Stato e quelle delle singole Regioni, ma anche quello di provvedere alla ripartizione complessiva dei fondi stanziati annualmente con legge di bilancio tra settore pubblico e settore privato, nonchè tra i diversi settori produttivi.

Infine, sotto un profilo strettamente formale, sembra opportuno al primo comma dell'articolo 40, sostituire alle parole: « secondo ammontari che verranno determinati », le altre: « secondo la ripartizione che sarà determinata ».

Il parere viene formulato a valere sino al 31 luglio 1977.

LOMBARDINI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Allo scopo di:

1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;

2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;

3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;

4) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo,

per il 1977 e per i successivi tre anni è stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.

Art. 2.

Le Regioni secondo i propri indirizzi programmatici predispongono entro e non oltre il 30 settembre i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e per livelli di professionalità.

I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attività che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo.

Le Regioni provvedono a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee nei

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli Istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.

I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

Art. 3.

Per i fini di cui al precedente articolo è costituita presso la Regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una Commissione regionale composta da rappresentanti della Regione, nonchè da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da queste designati.

La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta da questi o da un suo delegato.

Alle riunioni della Commissione partecipa il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

La Commissione acquisisce dagli Uffici regionali del lavoro, dai Provveditorati agli studi, dalle Università e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

Art. 4.

Presso le sezioni comunali di collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.

I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriver-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

si oltre che nella lista speciale del comune di residenza anche in quella del comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della presente legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali.

È fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge.

I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7 e 27 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non superi i 12 mesi.

Art. 5.

La Commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani sulla base delle domande presentate, tenendo conto della qualifica professionale e della condizione economica, familiare e personale degli interessati e annotando la propensione indicata ed il titolo di studio.

I giovani possono chiedere di essere destinati ad attività non corrispondenti al titolo di studio di cui sono in possesso. In tale ipotesi il titolo di studio non ha rilevanza sul rapporto instaurato in applicazione della presente legge.

La prima formazione della graduatoria avrà luogo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli aggiornamenti successivi avranno luogo a fine giugno e a fine dicembre di ogni anno.

La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al Comune, per l'affissione all'Albo pretorio, e alla Regione.

Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operata sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

relativa a personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta.

Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione nelle liste speciali è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle liste. La Commissione decide sui ricorsi, con provvedimento definitivo, entro e non oltre 30 giorni dal loro deposito. La mancata decisione entro il suddetto termine ha il valore di reiezione del ricorso.

Le richieste di assunzione dei giovani ai sensi della presente legge non possono essere nominative. Il datore di lavoro che intende assumere i giovani deve far domanda alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani e le condizioni della prestazione richiesta.

Art. 6.

Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè da enti pubblici economici.

Art. 7.

Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della pre-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

sente legge dai datori di lavoro di cui al precedente articolo.

Il contratto di formazione:

1) può essere stipulato per i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni, elevati a 24 per le donne e i diplomati e a 29 per i laureati;

2) non può avere durata superiore a 12 mesi e non è rinnovabile;

3) può essere stipulato per due giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta.

Per le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il contratto di formazione può essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti.

Art. 8.

Il contratto di formazione deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere:

1) la durata;

2) l'orario di lavoro che non può essere inferiore alle venti ore settimanali e deve consentire al giovane di frequentare qualificati cicli di formazione professionale integrativi promossi o autorizzati dalla Regione; l'orario complessivo, comprensivo delle ore dedicate ai suddetti cicli di formazione professionale, non può comunque superare l'orario contrattuale;

3) le modalità di svolgimento dell'attività formativa attraverso organici corsi professionali intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli formativi al termine del rapporto;

4) il trattamento giuridico ed economico.

Copia del contratto è rimessa all'Ufficio provinciale del lavoro.

Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che dovrà annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 9.

I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:

a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;

b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire quattrocento nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato, per la durata di mesi dodici e per le ore lavorative effettivamente retribuite.

I datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purchè abbiano assunto o associato oppure assumano o associno a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.

In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo per mesi sei elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione è ulteriormente elevata di mesi sei per ogni giovane lavoratrice assunta.

Nella ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi quindici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 10.

In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei contratti di formazione stipulati.

Ai fini del rimborso — da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS — l'INPS tiene apposita evidenza contabile.

Art. 11.

Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale.

Art. 12.

L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso.

Fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 2110 del codice civile, se il giovane assunto ai sensi della presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che è tenuto a frequentare, il contratto di formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi più essere reiscritto.

Art. 13.

I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

I datori di lavoro che assumono giovani iscritti nella liste speciali, nel caso effettuino licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, decadono dai benefici da questa previsti e sono tenuti a rimborsare quanto hanno percepito.

Art. 14.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.

Art. 15.

Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro può richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione analoga facoltà spetta agli altri datori di lavoro.

Art. 16.

Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal Comando o dall'Ente che ha concesso la qualifica.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuita ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalità richiesti per l'avviamento al lavoro.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

TITOLO II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 17.

Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a mesi nove nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre nei massimali occupativi previsti dall'articolo 2, lettere *a*) e *b*), della legge 25 luglio 1956, n. 860. I suddetti massimali non sono altresì modificati per effetto delle assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, per tutta la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRARIA

Art. 18.

Le Regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani:

a) per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione;

b) per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunità montane e dalle Regioni;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

c) per la trasformazione dei prodotti agricoli;

d) per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura.

Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sarà operato dal CIPE ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 va utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di età fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord.

La ripartizione tra le Regioni dello stanziamento di cui al comma precedente è operata sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole Regioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 19.

Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo precedente devono presentare alla Regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovrà essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo.

La Regione, sentite le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione del progetto stesso ai fini della ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.

Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.

La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori, collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo, è effettuato dalla Regione territorialmente competente.

Art. 20.

Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 e che abbiano ottenuto la concessione di terre incolte, demaniali o patrimoniali, di cui all'articolo precedente o che eseguano progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscano servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali di cui al precedente articolo 4 ed un contributo pari a lire 50.000 mensili per la durata di mesi 24.

Il contributo è condizionato alla frequenza dei giovani ai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, nonchè all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla Regione circa la effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19.

Art. 21.

Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui al successivo articolo 29, dalla Regione territorialmente competente un contributo di lire centomila mensili per la durata di un anno.

In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro è tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.

Art. 22.

Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l'esercizio, l'impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali, previste dalle leggi dello Stato o delle Regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici, singoli od associati, di età dai 18 ai 29 anni, semprechè posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Pari preferenza va assicurata in favore dei giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all'esercizio dell'attività agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge.

Art. 23.

Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente articolo 4, del contributo di cui al precedente articolo 9 lettera *b*). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge.

Il contributo è condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione.

Art. 24.

Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI

Art. 25.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sulla base dei progetti delle amministrazioni, determina i criteri generali di intervento nei settori di cui al successivo articolo e procede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 29 tra le amministrazioni dello Stato e le singole Regioni. La quota relativa ai progetti specifici da realizzarsi nelle Regioni meridionali è fissata nella misura del settanta per cento.

In particolare il CIPE stabilisce la durata di esecuzione dei progetti specifici per i vari settori di cui al successivo articolo 26 per un massimo di 24 mesi.

Art. 26.

Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le Regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni.

I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:

beni culturali ed ambientali;

patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;

prevenzione degli incendi nei boschi;

servizi antincendi;

aggiornamento del catasto;

turismo e ricettività;

ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;

servizi in materia di motorizzazione civile;

servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;

carte geologiche, sismiche e delle acque;

assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;

servizi di rilevanza sociale.

I Comuni e le comunità montane possono presentare alla Regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente.

I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attività di formazione professionale, indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'articolo 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con l'indicazione delle qualifiche richieste.

Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non può essere rinnovato.

La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali.

La retribuzione delle prestazioni deve in ogni caso essere determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell'orario di servizio prestato.

Art. 27.

L'amministrazione centrale e gli altri enti responsabili della attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'articolo precedente possono stipulare convenzioni con coopera-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

tive di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4.

La convenzione, da stipularsi nell'ambito del programma triennale e che può riguardare anche l'assolvimento di servizi socialmente utili, comporta:

a) la cancellazione dei giovani soci della cooperativa dalle liste speciali;

b) l'attribuzione per ciascun socio di un contributo mensile di lire 50.000 per la durata di mesi 12;

c) l'acquisizione del diritto del socio alla formazione professionale da conseguire mediante la frequenza ai corsi organizzati dalla Regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura del servizio prestato;

d) il rispetto delle norme previste dalla presente legge per ciò che concerne le modalità e la durata della prestazione e delle attività formative;

e) la determinazione da parte della pubblica amministrazione del numero dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente approvato dagli organi competenti.

Gli incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 28.

Il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente articolo 9.

Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 10 milioni da irrogarsi in via amministrativa.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 29.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, sarà iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 90 miliardi per l'anno finanziario 1977, lire 380 miliardi per l'anno finanziario 1978, lire 320 miliardi per l'anno finanziario 1979 e lire 270 miliardi per l'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa.

All'indicato complessivo onere di lire 1.060 miliardi si provvede annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e dei gas metano per autotrazione.

Le somme non impegnate in un anno finanziario possono esserlo in quello successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il CIPE è autorizzato a ripartire per ciascun anno finanziario i fondi di cui al primo comma del presente articolo tra le Amministrazioni centrali e le singole Regioni, nonchè tra settore pubblico e privato e fra i diversi settori produttivi, nel rispetto della riserva spettante ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI EGGE n. 84

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZICCARDI ED ALTRI

Preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati

Art. 1.

Per finanziare per tre anni programmi regionali che assicurino a giovani inoccupati un periodo di occupazione straordinaria, temporanea, in opere e servizi socialmente utili, coordinata con la partecipazione a corsi di formazione professionale, al fine di facilitare le condizioni per un successivo, stabile inserimento dei medesimi in attività lavorative nel quadro degli obiettivi di espansione produttiva e di crescita civile e sociale fissati dai piani regionali di sviluppo, il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, numero 281, è aumentato di 200 miliardi per il 1977 e di 150 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979.

Art. 2.

Gli stanziamenti di cui all'articolo 1 sono destinati a finanziare programmi annuali, elaborati dalle Regioni, in concorso con i Comuni e le loro associazioni consortili, con le Comunità montane, con le Amministrazioni provinciali, d'intesa con le organizzazioni sindacali, le rappresentanze giovanili e femminili e le altre organizzazioni interessate, per l'impiego dei giovani in opere e servizi socialmente utili e congiuntamente per la loro partecipazione a corsi di formazione professionale.

Di norma, le Regioni affidano ai Comuni, alle loro associazioni consortili e alle Comunità montane la gestione e la esecuzione dei programmi annuali.

Art. 3.

La partecipazione di ciascun giovane alle attività di lavoro e di servizi previste nei programmi ha la durata massima di un anno, non è ripetibile, nè costituisce titolo per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Una quota pari alla metà delle ore complessivamente previste verrà utilizzata per il lavoro in opere e servizi socialmente utili, una quota corrispondente all'altra metà deve prevedere la frequenza obbligatoria dei giovani ai corsi di formazione professionale non retribuiti, organizzati dalla Regione, in rapporto alle esigenze di sviluppo economico, sociale e civile regionale e nazionale.

L'orario complessivo settimanale è di 40 ore.

Art. 4.

Possono partecipare al programma i giovani di ambo i sessi da 18 a 26 anni di età, ai quali è corrisposto, per il lavoro in opere e servizi di cui all'articolo 2, un compenso forfettario, non cumulabile al presalario e a borse di studio, pari a lire 100.000 mensili al netto di contributi; sono altresì garantite l'assicurazione contro le malattie e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, nonchè la facoltà di riscattare, entro tre anni, il periodo di partecipazione al programma ai fini del trattamento di pensione.

Art. 5.

La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuove la costituzione presso ogni Comune di commissioni di preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati.

Le commissioni comunali sono composte da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e da rappresentanti eletti dai giovani inoccupati di età tra i 18 e i 26 anni residenti nel comune in base a norme fissate con legge regionale.

La commissione è presieduta dal sindaco o da un suo delegato ed ha come segretario il collocatore comunale o un suo delegato.

Le commissioni comunali provvedono, su domanda o direttamente, alla rilevazione dei

giovani inoccupati di età da 18 a 26 anni residenti nel comune, formulando liste nelle quali, per ogni iscritto, sono indicati i seguenti dati:

attitudine e preparazione professionale;
titolo di studio;
carico familiare e reddito familiare.

Questi dati sono presi a base per formulare la graduatoria del diritto di partecipare ai programmi per opere e servizi socialmente utili e ai connessi corsi di qualificazione professionale.

Le liste sono pubblicate nell'Albo pretorio comunale.

I cittadini elettori hanno diritto di presentare ricorso, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle liste, per omessa o indebita inclusione nelle liste stesse o nelle categorie preferenziali.

Le commissioni esaminano e decidono sui ricorsi entro 15 giorni dalla loro presentazione.

Art. 6.

Le commissioni comunali di cui all'articolo 5 inviano alla Regione le liste da esse definite.

La Regione elabora ed approva il programma delle opere e dei servizi socialmente utili e gli indirizzi dei corsi professionali nei quali devono essere impegnati i giovani, sentita una commissione consultiva regionale, costituita con legge regionale e composta dalle organizzazioni sindacali e professionali e dai movimenti giovanili e femminili maggiormente rappresentativi.

Art. 7.

L'avviamento dei giovani, in base alla graduatoria fissata nelle liste, è fatto dalle commissioni comunali se il programma riguarda un solo Comune, dalla Regione, d'intesa con la commissione di cui al secondo comma dell'articolo 6 e in concorso con le associazioni consortili dei Comuni, con le Comunità montane e con le Amministrazioni provinciali, se il programma riguarda più località.

La percentuale delle donne avviate dalle commissioni deve essere di norma pari a quella delle donne sulla popolazione delle classi di età interessate.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante legge di bilancio.

La ripartizione del fondo tra le Regioni sarà attuata a norma dell'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto del tasso di inattività e della popolazione residente.

DISEGNO DI LEGGE n. 203

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FERRALASCO ED ALTRI

Provvedimenti a favore dei giovani inoccupati

Art. 1.

All'atto di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici di collocamento comunali verrà istituita una speciale lista denominata « dei giovani inoccupati in cerca di occupazione ».

Alla lista verranno iscritti a richiesta i cittadini di entrambi i sessi residenti nel comune, non occupati, di età compresa tra i 18 e 28 anni compiuti.

Nella lista verranno trascritte le generalità del giovane, l'indirizzo, il titolo di studio, la qualifica professionale e l'eventuale carico familiare. All'atto d'iscrizione verrà rilasciata ricevuta con numero progressivo di posizione. L'iscrizione alla lista è compatibile con l'iscrizione alla normale disoccupazione.

Art. 2.

Ai giovani che avranno trovato stabile lavoro è fatto obbligo di darne comunicazione entro 60 giorni all'ufficio di collocamento, che provvederà alla cancellazione dalla lista.

La mancanza di tale adempimento viene punita ai sensi di legge e comporta l'impossibilità definitiva di reiscrizione alla lista stessa.

Quando un giovane iscritto risulti stabilmente occupato si procede alla cancellazione d'ufficio. Di tale cancellazione verrà data comunicazione all'interessato.

Art. 3.

La lista aggiornata verrà mensilmente inviata al Comune, che provvederà alla sua esposizione all'albo pretorio, alla Regione e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Ai fini dell'assistenza medica l'iscrizione alla lista comporta gli stessi effetti dell'iscrizione con frequenza ai corsi universitari.

I giovani che costituiscono nucleo familiare a sè o comunque siano privi di assistenza medica, dopo 90 giorni d'iscrizione alla lista, hanno diritto all'assistenza stessa con il regime dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Art. 5.

Il periodo d'iscrizione alla lista costituisce titolo per i concorsi della pubblica Amministrazione e potrà essere riscattato ai fini pensionistici dal giovane che avrà trovato definitiva occupazione.

Art. 6.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni comunali provvederanno a creare una commissione consiliare, presieduta dal sindaco o dall'assessore competente, con il compito di seguire i problemi della disoccupazione giovanile e la corretta gestione della lista di cui all'articolo 1, nonchè di esaminare i ricorsi riguardanti la lista stessa, ai quali darà risposta entro 30 giorni dalla ricezione. Ai lavori della commissione partecipa di diritto il collocatore comunale o un suo delegato.

Art. 7.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito un Fondo speciale di lire 150 miliardi per il 1977 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979.

Tale Fondo verrà attribuito annualmente alle Regioni per il 15 per cento in modo paritario e per il restante 85 per cento in base alla popolazione, allo stato della disoccupazione e dell'emigrazione, sentita la commis-

sione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

La suddivisione del Fondo, il parere della sopracitata commissione ed eventuali proposte, richieste e proteste delle Regioni verranno inviate per conoscenza, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle competenti commissioni del Parlamento nazionale.

Art. 8.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni costituiranno una speciale commissione consiliare, presieduta dall'assessore al lavoro, con il compito di seguire i problemi della disoccupazione giovanile e la gestione dei fondi ad essa destinati.

Art. 9.

Presso gli assessorati al lavoro delle Regioni e sotto il controllo della commissione di cui al precedente articolo, verrà istituito un Fondo speciale per la disoccupazione giovanile al quale affluiranno i fondi di cui all'articolo 7 ed altre eventuali integrazioni.

Il Fondo non potrà essere utilizzato prima della costituzione della commissione di cui all'articolo 8.

Art. 10.

Con una o più leggi le Regioni direttamente o con delega ai comuni, consorzi di comuni, comprensori e comunità montane, provvederanno all'utilizzazione programmata del Fondo mediante borse di studio e qualificazione professionale individuali di lire 120.000 mensili, da erogarsi secondo le seguenti modalità:

a) l'emolumento forfettario di lire 120.000 mensili è onnicomprensivo, non cumulabile a reddito di lavoro, presalario e borse di studio. Può essere erogato per un massimo di 12 mesi consecutivi e non è immediatamente ripetibile.

b) l'attribuzione delle borse di studio e qualificazione professionale non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e comporta l'obbligo per il ricevente di seguire i programmi stabiliti dalla Regione o dagli Enti territoriali da essa delegati per 36 ore alla settimana, suddivisi in modo teorico e pratico secondo orari e modalità stabiliti dalla Regione o dagli Enti delegati;

c) le borse di studio e qualificazione professionale possono essere attribuite esclusivamente ai giovani iscritti alla lista di cui all'articolo 1, seguendo l'ordine d'iscrizione, salvo le preferenze ai giovani con carico familiare, per i quali pure deve essere seguito l'ordine cronologico d'iscrizione a parità di carico familiare;

d) l'attribuzione delle borse di studio e qualificazione professionale comporta la cancellazione dalla lista di cui all'articolo 1 ma conserva gli stessi effetti di cui agli articoli 4 e 5.

Al termine del periodo coperto dalle borse di studio il giovane potrà nuovamente iscriversi alla lista di cui all'articolo 1.

Art. 11.

I settori d'intervento per l'attuazione della presente legge sono: pubblica istruzione, sanità, agricoltura e pesca, artigianato, turismo, servizi sociali presso amministrazioni pubbliche, valorizzazione di patrimonio artistico ed archeologico, difesa del territorio, interventi in caso di calamità naturali.

Art. 12.

Allo scopo di creare posti stabili di lavoro e di favorire l'iniziativa personale dei giovani, le Regioni possono promuovere la costituzione di cooperative o altre forme di associazione fra i giovani o con prevalenza di giovani nei campi dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato e del turismo. In questo caso, sempre che sussistano i requisiti indicati nei precedenti articoli, la borsa di

studio e qualificazione professionale è ripetibile a parere della Commissione regionale fino ad ulteriori 12 mesi per un importo mensile di lire 80.000, cumulabile con reddito di lavoro.

Art. 13.

Gli assessori al lavoro delle Regioni, invieranno un rapporto annuale sulla utilizzazione del Fondo di cui all'articolo 9, corredato dalle leggi regionali ed eventuali regolamenti di attuazione, e da una o più relazioni della commissione di cui all'articolo 8, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alle competenti Commissioni del Parlamento nazionale.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante legge di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 309

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati

TITOLO I

Art. 1.

La Regione secondo i propri indirizzi programmatici e tenuto conto delle rilevazioni effettuate dall'Ufficio regionale del lavoro di cui all'articolo 2 della presente legge, sentite le amministrazioni interessate e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, predispone ogni anno il programma regionale delle attività di formazione professionale, articolato per comprensori, per settori produttivi, per livelli di professionalità. Nel corso dell'anno potranno essere predisposti programmi suppletivi.

Il programma indica espressamente i corsi di formazione predisposti per le qualifiche ed i livelli di professionalità per i quali si prevedono carenze di manodopera.

La Regione provvede a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee, nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle amministrazioni e nelle imprese.

I programmi predisposti dalle Regioni terranno conto delle modalità previste per il concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

Art. 2.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, effettua due volte all'anno rilevazioni sistematiche sulle prospettive di occupazione a breve termine e sui fabbisogni formativi dei lavoratori, per comprensori, settori produttivi e livelli di professionalità.

Le pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e le imprese sono tenute a fornire ai competenti uffici del lavoro le informazioni richieste; le università, gli istituti universitari, i provveditorati agli studi comunicano l'esito delle rilevazioni sulle attività professionali che gli studenti intendono svolgere al termine degli studi; le Camere di commercio, industria e agricoltura predispongono valutazioni analitiche sull'andamento produttivo e occupazionale dei vari settori, dandone parimenti comunicazione ai competenti uffici del lavoro.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a carattere nazionale maggiormente rappresentative, con proprio decreto predispone le modalità tecniche delle rilevazioni in conformità agli accordi comunitari sui servizi del lavoro.

Art. 3.

Presso le sezioni comunali di collocamento è istituita una lista speciale, cui si possono iscrivere i giovani in cerca di occupazione, residenti nel comune, di età compresa tra i 15 e i 28 anni. Essi possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.

In nessun caso è consentita la reiscrizione nella lista speciale di cui al precedente comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge.

I datori di lavoro rivolgono alle sezioni comunali di collocamento competenti per territorio richiesta numerica dei giovani da assumere, ai sensi della presente legge, precisando i titoli di studio, la qualifica, il livello professionale.

La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, provvede, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 15 della citata legge, in quanto applicabili, alla formazione della graduatoria dei giovani da avviare a cura della sezione di collocamento.

Art. 4.

Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giovani di età tra i 15 e i 28 anni, iscritti nella lista spe-

ciale di collocamento, che sono in possesso della qualiifca professionale richiesta, possono essere assunti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, da imprese, incluse le cooperative ed i consorzi, e dagli enti pubblici economici.

Il contratto può prevedere, per un periodo non superiore a due anni, un impegno lavorativo a tempo parziale.

Art. 5.

Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i giovani iscritti nella lista speciale di collocamento, che non dispongano della qualifica professionale specificatamente richiesta, possono essere assunti con contratto di formazione secondo le modalità della presente legge, dalle imprese, comprese le cooperative ed i consorzi, nonchè dagli enti pubblici economici.

Il contratto di formazione è soggetto alle seguenti condizioni:

a) può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni. Per i laureati il limite massimo di età è elevato a 26 anni;

b) ha una durata non superiore ai dodici mesi e non è rinnovabile;

c) può essere stipulato per due giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta. Per le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, può essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti.

Il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere:

la durata;

l'orario di lavoro che non può essere inferiore alle 20 ore settimanali e deve consentire al giovane di frequentare cicli di formazione professionale integrativi. L'orario complessivo, comprensivo delle ore dedicate ai suddetti cicli di formazione professionale, non può comunque superare l'orario contrattuale;

le modalità di svolgimento dell'attività formativa, ove sia attuata nell'ambito dell'impresa su autorizzazione della Regione. In tal caso, il datore di lavoro predispone apposito quaderno documentativo denominato profilo di formazione. Su tale quaderno, preventivamente vidimato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, devono essere mensilmente annotate, a cura del datore di lavoro, le attività di addestramento e di formazione svolte dai giovani, la specificazione delle ore impiegate in tali attività, nonchè l'indicazione delle agevolazioni godute.

Copia del contratto è rimessa alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia, all'Ufficio provinciale del lavoro, all'Ispettorato provinciale del lavoro.

Durante l'esecuzione del contratto, il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro, che dovrà annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

Art. 6.

Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di cui all'articolo precedente, l'impresa può richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, numero 300. Analoga facoltà è concessa entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione ad altre imprese.

Alla scadenza del contratto il giovane lavoratore, che non sia stato assunto ai sensi del precedente comma, può chiedere, allegando alla domanda il libretto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, di sostenere una prova tecnico-pratica ai fini dell'attribuzione della qualifica.

Art. 7.

I giovani assunti a norma dei precedenti articoli 4 e 5 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica.

Per i contratti con un impegno lavorativo a tempo parziale, e per i contratti di formazione, la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Al datore di lavoro è concessa una agevolazione commisurata come dalla seguente tabella:

	Territori di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 30-6-1967, n. 1523	Altri territori
con orario contrattuale	L. 64.000 mensili	L. 32.000 mensili
con orario parziale	L. 400 orarie	L. 200 orarie

L'agevolazione di cui al precedente comma è concessa per la seguente durata:

	Territori di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 30-6-1967, n. 1523	Altri territori
contratti a tempo indeterminato	24 mesi	18 mesi
contratti di formazione	12 mesi	12 mesi
successiva assunzione a tempo indeterminato . .	12 mesi	6 mesi

Le agevolazioni previste dall'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sono aggiuntive rispetto a quelle previste dai precedenti commi.

In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, l'impresa detrae l'importo dell'agevolazione.

Ai fini del rimborso — da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS — l'INPS tiene apposita evidenza contabile.

Art. 8.

Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese che siano impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione produttiva.

Art. 9.

Le imprese che assumono giovani lavoratori ai sensi dei precedenti articoli, devono dimostrare al competente Ufficio provinciale del lavoro che il numero dei dipendenti occupati non è inferiore a quello esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e, per tutto il periodo in cui fruiscono delle agevolazioni previste dal precedente articolo 7, non possono effettuare licenziamenti per riduzione di personale.

Inoltre, per lo stesso periodo, le aziende alle quali non si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, non possono effettuare licenziamenti individuali tranne che per giusta causa.

La violazione di tali oneri determina la decadenza di ogni agevolazione prevista dalla presente legge con l'obbligo di restituzione di tutti i benefici goduti fino dall'inizio del contratto.

Art. 10.

Il giovane assunto con contratto di formazione partecipa ai cicli di formazione professionale predisposti o autorizzati dalla Regione, al fine dell'acquisizione del livello di professionalità richiesto dallo svolgimento dell'attività per la quale è avvenuta l'assunzione.

L'impresa, che intenda organizzare direttamente o in collaborazione con altre imprese l'attività formativa, deve richiedere autorizzazione alla Regione; deve dare, inoltre, informazione degli orari e delle modalità di svolgimento dei cicli formativi alla Regione e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia.

Art. 11.

Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti.

Le certificazioni relative sono fornite dal Comando o dall'ente che ha concesso la qualifica.

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della difesa e con il Ministero della pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalità richiesti per l'avviamento al lavoro.

Art. 12.

Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per un anno nei massimali occupativi previsti dall'articolo 2, lettere *a*) e *b*), della legge 25 luglio 1956, n. 860. I suddetti massimali non sono, altresì, modificati per effetto delle assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, per tutta la durata in cui i relativi contratti fuiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 13.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sulla base dei progetti delle Amministrazioni, determina i criteri generali di intervento nei settori di cui al sucessivo articolo 14 e procede alla ripartizione dei fondi di cui al punto 2) del successivo articolo 25 tra le Amministrazioni dello Stato e le singole Regioni. La quota relativa ai progetti specifici da realizazrsi nelle Regioni meridionali è fissata nel 70 per cento.

In particolare il CIPE stabilisce la durata del contratto per i vari settori.

Art. 14.

Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni dello Stato e le Regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività, nelle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 25 anni, elevabile a 28 anni per i laureati.

I programmi si articolano in progetti specifici, definiti d'intesa con gli enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, e si possono riferire ai seguenti settori:

beni culturali e ambientali;

patrimonio forestale;

aggiornamento del catasto;

turismo e ricettività;

attività sportiva;

ispezione del lavoro;

servizi inerenti al funzionamento della giustizia;

servizi in materia di motorizzazione civile in dipendenza di adempimenti CEE;

servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del Tesoro;

carte sismiche e delle acque.

I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attività di formazione, indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per

le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti alla lista di cui all'articolo 3 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con l'indicazione delle qualifiche richieste.

Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mesi e non può essere rinnovato.

La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso essere compresa fra le 18 e le 30 ore settimanali.

La retribuzione delle prestazioni deve in ogni caso essere determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o analoghe mansioni per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell'orario di servizio prestato.

Art. 15.

Il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dall'articolo 9 o la mancata, infedele o irregolare tenuta del profilo di formazione di cui all'articolo 5 determinano il venir meno con efficacia dalla data di stipula del contratto delle agevolazioni previste dall'articolo 7 della presente legge.

Si applica inoltre la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 10.000.000.

TITOLO II

Art. 16.

Le assunzioni in ruolo organico presso le Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, sono riservate per il 25 per cento dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 ai giovani di età non superiore agli anni 28 con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 17.

Le assunzioni dei giovani di cui all'articolo precedente sono subordinate all'esito favorevole di un corso teorico-pratico di formazione professionale, al quale si è ammessi mediante concorso unico nazionale per titoli selettivi a punteggio prefissato nel bando di concorso e mediante una prova scritta consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

La valutazione dei titoli e delle risposte sintetiche può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

In relazione alle esigenze organizzative dei concorsi possono essere utilizzate sedi decentrate, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai corsi di formazione professionale sono ammessi, entro il numero di posti a disposizione per ciascuna carriera o specializzazione, i candidati i quali abbiano conseguito non meno del cinquanta per cento del punteggio massimo complessivo previsto per i titoli e le prove scritte. Ai fini del reclutamento per l'ammissione ai corsi non vengono valutati i titoli di preferenza e precedenza e di riserva previsti per i concorsi pubblici, dei quali si terrà conto ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 18.

Art. 18.

Sono ammessi ai corsi di formazione professionale i giovani, che ne faranno domanda, in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dei seguenti:

a) per la carriera direttiva tecnica: diploma di laurea ed età non superiore ad anni 28;

b) per la carriera direttiva amministrativa: diploma di laurea ed età non superiore a 26 anni;

c) per la carriera di concetto: diploma di scuola media superiore ed età non superiore a 22 anni;

d) per la carriera esecutiva: diploma di scuola media inferiore ed età non superiore a 20 anni;

e) per la carriera ausiliaria: adempimento della scuola dell'obbligo ed età non superiore a 25 anni.

Nessun candidato può partecipare ogni anno a più concorsi per carriere diverse.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

L'esibizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio del corso.

Il requisito dell'età si intende riferito all'anno solare. Il bando di concorso indica gli eventuali titoli di studio richiesti per corsi di particolare qualificazione.

Art. 19.

La selezione ed il reclutamento dei giovani sono organizzati e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione —, di concerto con i Ministeri interessati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, procede all'emanazione dei bandi di concorso in relazione ai fabbisogni funzionali, qualitativi, nonchè territoriali delle singole Amministrazioni. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione deve rendere detto parere entro venti giorni dalla richiesta; in mancanza, il parere si intende favorevole.

I bandi di concorso determinano il numero dei posti messi a concorso relativi anche a più anni solari, i titoli valutabili e il relativo punteggio, le modalità e i criteri di svolgimento delle singole prove, nonchè le sedi di servizio e il tempo minimo di permanenza in ciascuna sede.

Il bando di concorso è emanato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli atti del concorso sono soggetti al controllo successivo della Corte dei conti.

Art. 20.

I corsi di formazione o di addestramento sono organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione che può avvalersi delle strutture esistenti presso le singole amministrazioni o delle stesse strutture scolastiche o universitarire.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, della Pubblica istruzione e dei ministri interessati, è determinata una convenzione tipo che stabilisce le modalità di utilizzazione delle strutture necessarie allo svolgimento dei corsi e la misura del compenso orario al personale impegnato nell'espletamento dei corsi medesimi.

I corsi hanno la durata di dodici mesi effettivi per le carriere direttive, di un periodo non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei per le altre carriere.

Lo svolgimento dei corsi prevede l'effettuazione di attività pratico-operative, presso le Amministrazioni interessate, e di studio di un rapporto rispettivamente del 40 e del 60 per cento dell'orario di servizio vigente per gli impiegati civili dello Stato.

A conclusione del corso, le Amministrazioni interessate esprimono un giudizio sulle capacità professionali e sul rendimento dei giovani nelle attività pratico-operative ed i docenti del corso procedono ad una valutazione sul profitto di ciascun candidato.

La Direzione del corso di ciascuna carriera — sulla base dei giudizi delle Amministrazioni interessate e delle valutazioni dei docenti addetti allo svolgimento dei corsi — compila apposita graduatoria nazionale di merito.

Per la formazione della graduatoria valgono i titoli di precedenza e di preferenza e di riserva previsti per i concorsi pubblici.

Art. 21.

Ai giovani ammessi ai corsi di formazione professionale di cui alla presente legge competono, per ogni mese di effettiva frequenza, un assegno onnicomprensivo da assoggettare alle sole ritenute erariali di importo corrispondente al trattamento economico base minimo previsto per la qualifica iniziale delle singole carriere.

Agli stessi, durante il periodo di partecipazione al corso, compete l'assistenza sanitaria ENPAS a carico dello Stato.

In caso di anticipata cessazione dal corso per qualsiasi motivo, anche disciplinare, o di esito negativo dello stesso si fa luogo, per il periodo relativo all'effettiva frequenza del corso, alla costituzione della posizione assicurativa a carico dello Stato con le modalità previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 322.

Le assense comunque determinate dai corsi comportano una riduzione dell'assegno pari ad un trentesimo per giornata e se superiori a sessanta giorni comportano la decadenza automatica dal corso.

Art. 22.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale di merito, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono immessi nei ruoli e destinati alle singole Amministrazioni in relazione ai rispettivi fabbisogni così come determinati nei bandi di concorso.

La nomina in ruolo decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data di inizio dei corsi di formazione.

Il corso viene valutato ai fini del periodo di prova.

Art. 23.

Il personale nominato ai sensi del precedente articolo 22 costituisce gradualmente i nuclei iniziali dei ruoli unici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 24.

L'articolo 16 della presente legge si estende agli enti di diritto pubblico.

Art. 25.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, di cui:

1) lire 750 miliardi per il rimborso all'INPS dell'importo delle agevolazioni di cui al precedente articolo 7;

2) lire 280 miliardi per la realizzazione dei programmi di servizi ed opere di cui al precedente articolo 14;

3) lire 30 miliardi per la corresponsione ai giovani ammessi ai corsi di formazione professionale dell'assegno onnicomprensivo di cui al precedente articolo 21,

sarà iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di:

— lire 150 miliardi nell'anno finanziario 1978, lire 250 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1981 per le spese di cui al punto 1);

— lire 80 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1977, 1978 e 1979 e lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1980 per le spese di cui al punto 2);

— lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979 per le spese di cui al punto 3).

All'indicato complessivo onere di lire 1.060 miliardi si provvede annualmente con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e dei gas metano per autotrazione.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa, sia per quanto attiene alle quote destinate agli interventi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), sia per quanto attiene al conseguente scaglionamento temporale delle quote stesse.

Le somme non impegnate in un anno finanziario possono esserlo in quello successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 408

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FERMARIELLO ED ALTRI

Disciplina del rapporto di lavoro e formazione

Definizione del rapporto di lavoro e formazione

Art. 1.

Il rapporto di lavoro e formazione è uno speciale rapporto che ha lo scopo di sviluppare le occasioni di lavoro per i giovani in cerca di occupazione e di fornire loro una qualificazione professionale rispondente alle esigenze di sviluppo, economico e sociale, del Paese.

Art. 2.

La formazione del giovane assunto si attua mediante un corso di formazione professionale organizzato dalla Regione e il tirocinio sul lavoro. Il corso di formazione professionale ed il tirocinio sul lavoro, hanno lo scopo di conferire al giovane le conoscenze tecniche scientifiche e le abilità necessarie alla acquisizione della piena capacità professionale.

Art. 3.

In base al rapporto di lavoro e formazione, l'impresa è obbligata a consentire al giovane assunto alle sue dipendenze o associato la partecipazione al corso di formazione professionale organizzato dalla Regione e a utilizzarne l'opera nell'impresa stessa.

Soggetti del rapporto di lavoro e formazione

Art. 4.

I giovani in cerca di occupazione cui si applica la presente legge sono quelli di ambo i sessi, di età compresa tra i 16 e i 22 anni. Tale limite di età è elevato a 24 anni se il giovane è in possesso di diploma, e a 26 anni, se è in possesso di laurea.

Art. 5.

La presente legge riguarda le imprese artigiane, industriali, agricole, commerciali, cooperative e consortili, pubbliche e private.

Competenza delle Regioni

Art. 6.

La Regione attua e coordina le iniziative previste dalla presente legge nel quadro dei princìpi generali e in riferimento ai propri programmi di sviluppo economico e di formazione professionale.

Art. 7.

Presso la Regione è costituita una commissione regionale per l'avviamento dei giovani al rapporto di lavoro e formazione. A tale commissione deve essere assicurata la partecipazione di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, professionali ed imprenditoriali, maggiormente rappresentative. Partecipa alla riunione il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione di cui al comma precedente definisce i criteri per la formazione della graduatoria prevista dal successivo articolo.

Art. 8.

Spetta alla Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuovere la costituzione, presso i comuni, o i loro consorzi, o i comprensori, o le comunità montane, di commissioni per l'avviamento dei giovani al rapporto di lavoro e formazione.

In tali commissioni deve essere assicurata la partecipazione di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Partecipa alla commissione il

responsabile del competente ufficio di collocamento.

Le commissioni sono presiedute dal Sindaco, o dal presidente del consorzio, o dal presidente della comunità montana.

Competenze delle commissioni territoriali

Art. 9.

Le commissioni provvedono, sulla base delle domande presentate dai giovani e secondo i criteri adottati dalla commissione regionale, alla formulazione di liste.

Contro l'omessa o indebita inclusione nelle liste stesse o nelle categorie preferenziali è ammesso ricorso alla commissione regionale di cui all'articolo 7 entro 30 giorni dalla pubblicazione delle liste. Tale commissione esamina e decide sui ricorsi entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Art. 10.

Le commissioni di cui all'articolo 8 inviano alla commissione regionale le liste da esse definite e le richieste di assunzione presentate dalle imprese.

Art. 11.

La commissione competente per territorio esamina le richieste presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 18 e le accoglie in base alla graduatoria.

La commissione preventivamente accerta le condizioni di idoneità del giovane al lavoro per il quale deve essere assunto.

Art. 12.

I giovani, all'atto della domanda di iscrizione nelle liste di cui all'articolo 9, possono chiedere di essere destinati ad attività non corrispondenti al titolo di studio di cui sono in possesso.

Rapporto di lavoro e formazione

Art. 13.

La durata del periodo di lavoro e formazione è di 12 mesi.

Nell'artigianato tale durata può andare da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni.

La durata del periodo di prova non può essere in ogni caso superiore ad un mese.

Alla fine del periodo di lavoro e formazione il giovane deve essere inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale del corso di formazione professionale frequentato con profitto.

Art. 14.

L'ammontare minimo delle ore destinate alla frequenza del corso di formazione professionale è di 720, a partire dall'inizio del rapporto di lavoro e formazione.

Nei mesi in cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale l'orario di lavoro è di 20 ore settimanali.

Per i restanti mesi è quello previsto dai contratti collettivi con un massimo di 40 ore settimanali.

Per l'artigianato l'ammontare minimo di ore da dedicare alla formazione professionale è distribuito nei 12 mesi iniziali. Nei mesi in cui il giovane non frequenta il corso di formazione professionale, l'orario di lavoro è di 40 ore settimanali.

Diritti e doveri del giovane assunto

Art. 15.

L'ammontare minimo delle ore di formazione professionale è retribuito con una somma complessiva di lire 225 mila ripartita in assegni mensili per il numero di mesi di durata del corso di formazione professionale.

Art. 16.

L'istituto presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso.

Nel caso di malattia il giovane deve inviare a detto istituto il certificato medico attestante la malattia.

Nel caso che dopo 3 giorni dall'inizio dell'assenza non sia pervenuto detto certificato, oppure nel caso di assenze nel corso di un mese superiori a 7 giorni, l'istituto comunica l'assenza alla commissione competente per territorio indicandone i motivi, la quale provvede ad operare le trattenute proporzionali sull'assegno mensile di cui all'articolo 15.

Nel caso in cui il giovane assunto o associato in base alla presente legge non frequenta il corso di formazione professionale il rapporto di lavoro e formazione decade a tutti gli effetti.

Art. 17.

Il giovane soggetto al rapporto di lavoro e formazione ha gli stessi diritti degli altri lavoratori dipendenti o associati.

La retribuzione spettante al giovane durante il periodo di lavoro e formazione, per il lavoro prestato nell'impresa, è stabilito nei contratti collettivi, nazionali e integrativi, di lavoro.

Doveri dell'imprenditore

Art. 18.

Le richieste di assunzione di giovani ai fini del rapporto di lavoro e formazione non possono essere nominative.

L'impresa che intende assumere o associare i giovani sulla base del rapporto di lavoro e formazione, fa richiesta alla commissione competente per territorio indicando il tipo di attività in cui l'impresa prevede di inserire il giovane al termine del periodo di lavoro e formazione e le condizioni della prestazione richiesta.

Art. 19.

Le imprese industriali all'atto della richiesta devono dimostrare di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti per riduzione di personale, di non aver personale in Cassa integrazione, nè di avere pendenti richieste di ricorso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Le altre imprese debbono dimostrare di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti alla richiesta a licenziamenti per riduzione di personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le imprese che assumono giovani ai sensi della presente legge non possono effettuare licenziamenti per riduzione di personale per la durata del rapporto di lavoro e formazione.

Art. 20.

L'impresa è tenuta a comunicare, entro 5 giorni, alla commissione competente per territorio il nominativo del giovane che abbia cessato il rapporto di lavoro e formazione.

Agevolazioni alle imprese

Art. 21.

Alle imprese di cui all'articolo 5 della presente legge sono corrisposte per la durata del rapporto di lavoro e formazione per ogni giovane assunto o assicurato:

a) lire 200 orarie per il numero di ore di lavoro prestate nelle imprese al di sopra di 100 occupati;

b) lire 400 orarie per quelle ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e per le imprese agricole;

c) alle imprese artigiane e a quelle fino a 100 occupati, è concesso lo sgravio, in mi-

sura totale degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro.

Art. 22.

Al passaggio del giovane al normale rapporto di lavoro, le imprese usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 21, riferite all'orario di lavoro contrattuale, come segue:

a) per le imprese al di sopra di 100 occupati: per dodici mesi, un importo pari al 100 per cento;

b) per le imprese fino a 100 occupati: per dodici mesi, un importo pari al 100 per cento; e per altri 12 mesi un importo pari al 50 per cento.

Le imprese artigiane usufruiscono del 50 per cento delle agevolazioni di cui all'articolo 21 per un periodo di 12 mesi.

Per le imprese agricole e per quelle ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, il periodo di cui alle lettere *a*) e *b*) è prolungato di 12 mesi con agevolazioni al 50 per cento.

Per le imprese cooperative il periodo di cui alle lettere *a*) e *b*) è prolungato con agevolazioni al 50 per cento per 6 mesi.

Per ciascuna giovane assunta secondo la presente legge le imprese usufruiscono del 50 per cento delle agevolazioni per un periodo di un anno aggiuntivo a quello di cui ai precedenti comma.

Art. 23.

In sede di versamento all'INPS dei contributi per l'assicurazione sociale obbligatoria, l'imprenditore detrae l'importo delle agevolazioni previste dagli articoli 21 e 22. Ai fini del rimborso da effettuare dallo Stato, sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, l'INPS tiene apposita evidenza contabile.

Limite numerico delle assunzioni

Art. 24.

L'impresa artigiana può assumere i giovani nel rapporto di lavoro e formazione in numero di 5 oltre a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di artigianato.

Alla scadenza del rapporto di lavoro e formazione i giovani possono essere mantenuti in organico nelle imprese artigiane nella misura di 5 oltre a quanto stabilito dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, all'articolo 2, lettere *a*), *b*), *d*).

Le imprese artigiane definite dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, articolo 2, lettera *c*), da 50 a 100 dipendenti possono assumere i giovani nel rapporto di lavoro e formazione in misura del 50 per cento degli occupati con un massimo di 40 unità, in deroga alla legge 25 luglio 1956, n. 860, articolo 2, ultimo comma.

Le imprese escluse dai precedenti commi possono assumere e associare giovani nel rapporto di lavoro e formazione per un numero:

a) pari al 50 per cento degli occupati, per quelle imprese che hanno un massimo di 50 occupati in organico;

b) per quelle aventi da 51 a 100 occupati pari al 20 per cento degli occupati in organico;

c) per quelle oltre i 100 occupati, pari al 10 per cento degli occupati in organico.

Per le imprese agricole e cooperative tali percentuali sono maggiorate del 5 per cento.

Art. 25.

Le cooperative e le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, di nuova costituzione, per un periodo iniziale di 3 anni, possono assumere i giovani con il rap-

porto di lavoro e formazione, nei limiti seguenti:

a) per le imprese fino a 100 occupati, fino al 50 per cento dell'organico;

b) per le imprese oltre i 100 occupati, fino al 25 per cento dell'organico.

Norme finanziarie

Art. 26.

È autorizzata la spesa di 120 miliardi l'anno per la concessione alle Regioni di contributi speciali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970 per la predisposizione dei programmi regionali di formazione professionale previsti dalla presente legge.

La determinazione delle somme da assegnare alle singole regioni sarà effettuata dal CIPE, previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 16 maggio 1970 sulla base dei criteri formulati dalla suddetta commissione tenuto conto del tasso di disoccupazione giovanile in rapporto alla popolazione, del reddito medio *pro capite* e delle prospettive occupazionali.

Art. 27.

Le somme destinate alle singole Regioni in base al piano di riparto del precedente articolo saranno versate dal Ministero in appositi conti correnti fruttiferi aperti presso la tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti bimestrali, su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale, sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi previsti dal precedente articolo.

Art. 28.

L'onere connesso all'attuazione, per gli anni 1977, 1978 e 1979 della presente legge, si valuta complessivamente in 1.120 miliardi, di cui:

a) lire 360 miliardi per il finanziamento dei programmi regionali di cui all'articolo 26;

b) lire 760 miliardi per il rimborso all'INPS dell'importo delle agevolazioni di cui all'articolo 23.

Alla copertura dell'indicato onere, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di:

1) lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979 per le spese di cui alla lettera *a*);

2) lire 180 miliardi nell'anno finanziario 1977; 260 miliardi per l'anno finanziario 1978; 320 miliardi per l'anno finanziario 1979, per le spese di cui alla lettera *b*);

si provvede annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Estensione alle Regioni speciali e alle Province autonome

Art. 29.

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle Regioni speciali e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le competenze previste dagli Statuti speciali.

SANZIONI

Art. 30.

La violazione di quanto disposto dall'articolo 19 ultimo comma determina la perdita delle agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22 e l'obbligo di restituire tutti i benefici goduti sin dall'inizio del rapporto di lavoro e formazione.

La violazione da parte del datore di lavoro di quanto disposto all'articolo 3 in qualunque modo essa avvenga, tramite intimidazione, minacce, obbligo allo straordinario, orari di lavoro tali da non consentire la partecipazione ai corsi di formazione accertata secondo le modalità previste dall'articolo 14 o direttamente dall'Ispettorato del lavoro, determina il venir meno delle agevolazioni previste dagli articoli 21 e 22 e l'obbligo per il datore di lavoro di restituire i benefici goduti fin dall'inizio del rapporto di lavoro e formazione.

Si applica inoltre al datore di lavoro l'ammenda amministrativa da lire 500.000 a lire 10.000.000.

La stessa si applica in caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 13, ultimo comma, della presente legge.

ABROGAZIONI

Art. 31.

La presente legge è sostitutiva delle seguenti leggi dello Stato: *a*) legge 19 gennaio 1955, n. 25); *b*) legge 8 luglio 1956, n. 706; *c*) gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 424.

NORME TRANSITORIE

PARTE I

Art. 32.

Le imprese che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano alle loro dipendenze dei giovani assunti in base alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e sue successive modifiche sono tenute a conservare loro, fino all'esaurimento dello speciale tipo di rapporto di lavoro, i diritti acquisiti in qualità di apprendisti.

Art. 33.

Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore, il limite inferiore di età, di cui all'articolo 4, è di 15 anni, se il giovane è in possesso della licenza della scuola dell'obbligo il limite deve essere ridotto a 14 anni.

PARTE II

Art. 34.

Per gli anni 1977, 1978 e 1979 non si applica l'ultimo comma dell'articolo 13.

Art. 35.

Per gli anni 1977, 1978 e 1979, le imprese cui si applica la legge 15 luglio 1966, n. 604, che abbiano posto in essere rapporti con giovani in base alle norme della presente legge, possono, al termine di ciascun anno realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purchè abbiano assunto o associato o assumano o associno a tempo indeterminato almeno un terzo dei giovani occupati nel rapporto di lavoro e formazione.

L'impresa che proceda alle assunzioni a tempo indeterminato previste nel precedente comma deve comunicare alla commissione competente per territorio ed alle rappresentanze sindacali aziendali una valutazione comparata tra i giovani il cui rapporto viene così trasformato ed i giovani il cui rapporto si conclude.

Art. 36.

Per gli anni 1977, 1978 e 1979, l'impresa che assume a tempo indeterminato giovani qualificati usufruisce delle agevolazioni previste dall'articolo 22 della presente legge.

Art. 37.

Le imprese che intendono assumere o associare a tempo indeterminato giovani qualificati con le agevolazioni di cui all'articolo precedente debbono assumere o associarne almeno due terzi tra i giovani che abbiano assunto precedentemente nel rapporto di lavoro e formazione.